

## **SCHEMA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE**

# Sommario

## Contents

Art. 1 – Valore delle premesse e norme regolatrici .....	4
Art. 2 - Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione .....	5
Art. 3 - Orari di esercizio – avvio e cessazione dei servizi .....	5
Art. 4 - Durata .....	6
Art. 5 - Modifica della concessione durante il periodo di efficacia .....	7
Art. 6 – Corrispettivo della concessione .....	7
Art. 7 – Canone di concessione .....	8
Art. 8 - Allestimento dei locali .....	8
Art. 9 – Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali .....	9
Art. 10 – Personale - obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze contributive e retributive .....	9
Art.11 - Obblighi ed adempimenti del concessionario .....	11
Art. 12 – Obblighi e oneri a carico della concedente .....	12
Art.13- Subappalto .....	13
Art.14- Verifiche e controlli .....	15
Art.15- Penali .....	15
Art.16- Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa .....	16
Art.17- Garanzia definitiva .....	17
Art.18- Clausole sociali .....	17
Art.19- Divieto di cessione del contratto .....	18
Art.20- Risoluzione e recesso .....	18
Art.21- Ulteriori ipotesi di risoluzione per inadempimento del Concessionario .....	19
Art.22- Trasparenza dei prezzi .....	20
Art.23 – Obblighi di riservatezza .....	21
Art. 24 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari .....	21
Art. 25 - Incompatibilità .....	22
Art. 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali .....	22
Art. 27 - Foro esclusivo .....	23
Art. 28 - Trattamento dei dati personali .....	23
Art. 29 - Forza maggiore .....	24

## SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE

### TRA

Istituto Statale Istruzione Superiore "ANDREA PONTI" con sede in Viale Stelvio 35, Gallarate (VA) codice fiscale n. 82007990128 rappresentato ai fini del presente atto dal Dott. \_\_\_\_, che interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di \_\_\_\_\_, giusta i poteri conferitigli da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ (nel seguito, per brevità, anche "Concedente")

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ = P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ il \_\_\_\_ (di seguito per brevità anche "Impresa" o "Concessionario")

### OPPURE

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_;

(nel seguito per brevità e anche "Impresa o "Concessionario")

(nel seguito per brevità congiuntamente Concedente e Concessionario, anche le "Parti")

### PREMESSO CHE

- a) XXXXXX in qualità di Stazione appaltante qualificata ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento della procedura di acquisizione dei servizi oggetto del presente contratto fino all'aggiudicazione definitiva degli stessi;
- b) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Stazione appaltante XXXXXX nell'interesse dell'Istituto Statale Istruzione Superiore "ANDREA PONTI" per la prestazione delle attività indicate nell'art. 2;
- c) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice, rilasciata da \_\_\_\_\_ mediante \_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_, del valore di \_\_\_\_\_, e la polizza assicurativa richiesta della \_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto si potrà procedere alla stipula del presente contratto;

- d) successivamente alla stipula da parte della Concedente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Concedente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- e) il numero di repertorio del contratto è il seguente \_\_\_\_\_, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: **XXXXXXXXXX**
- f) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Relazione tecnica e Offerta Economica generata dal sistema); Allegato "II" - PEF; Allegato "III" Capitolato Tecnico; Allegato "IV" Chiarimenti inviati dalla Stazione appaltante nel corso della procedura di gara; Allegato "V" Codice di comportamento, l'Allegato VI, il contratto di avvalimento *<eventuale>*) nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- g) il Concessionario espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- h) *[eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso: \_\_\_ risulta allo stato pendente, innanzi al \_\_\_\_\_, giudizio R.G. \_\_\_\_\_, instaurato dalla \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_, per \_\_\_\_\_.]*

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Valore delle premesse e norme regolatrici**

1. Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo. Tali documenti sono disponibili al seguente link: \_\_\_\_\_ **<inserire link>**
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, anche:
  - a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
  - b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
  - c) dalle disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche 'Codice') nonché dai relativi allegati;

- d) dalle disposizioni dell'Allegato II.14 del Codice e dagli altri Allegati nonché, da quelle di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nella misura in cui non siano da ritenersi implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore del nuovo Codice;
  - e) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
  - f) dal Codice di Comportamento adottato dal Concedente;
  - g) dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Stazione appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate dalla Stazione appaltante ovvero dalla Concedente, per quanto di rispettiva competenza.
4. La Committente provvederà a comunicare al Casellario Informatico di cui all'art. 222, co. 10 del Codice, i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'ANAC.

#### **Art. 2 - Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione**

1. La Concedente, affida al Concessionario, che accetta, la gestione dei seguenti servizi:
- servizio di ristoro da erogare mediante distributori automatici di bevande, alimenti e altri generi di conforto installati e gestiti dal concessionario a proprie cure e spese, limitatamente alla durata del contratto;
  - il servizio da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nella RELAZIONE TECNICA, nel Capitolato Tecnico, e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto e suoi Allegati;
  - Il luoghi di esecuzione del servizio oggetto di concessione sono indicati all'art. 5 del capitolato.
2. Sono designati quale Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice il Dott. \_\_\_\_\_ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114 del Codice il Dott. \_\_\_\_\_
3. Il Concessionario comunicherà alla Concedente, al momento della stipula del contratto, il nominativo ed i contatti telefonici del Responsabile dei Servizi, e di un suo/suoi sostituto/i in caso di assenza, il/i quale/i assume/eranno il ruolo di referente/i per tutte le attività previste dal presente Contratto e sarà/anno deputato/i all'espletamento dei compiti e all'assolvimento degli obblighi di cui al Capitolato Tecnico e al presente contratto. I predetti dati dovranno essere resi disponibili per tutta la durata del contratto ed eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate alla Concedente.

#### **Art. 3 - Orari di esercizio – avvio e cessazione dei servizi**

1. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere garantiti dal Concessionario nei giorni ed orari di apertura al pubblico degli Istituti scolastici indicati all'art. 5 del capitolato ovvero tutti i giorni dell'anno ad eccezione dei giorni di chiusura istituzionale.

2. Il Concessionario accetta di non avere nulla a pretendere nel caso in cui l'Amministrazione modifichi i giorni e gli orari di apertura e di chiusura nel corso di validità della Concessione.  
Con l'accettazione della documentazione di gara, il Concessionario è consapevole di tale possibile variazione e si obbliga a svolgere i servizi oggetto della presente Concessione negli eventuali nuovi orari che verranno stabiliti.
3. I servizi dovranno essere avviati, previo allestimento dei locali previsti all'art. 5 del capitolato, nonché dell'adempimento delle pratiche amministrative necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, entro il termine di 45 giorni dalla consegna dei locali medesimi quale attestata dall'apposito Verbale di presa in consegna o diverso termine concordato tra le parti.
4. Alla data di avvio delle attività sarà redatto, in contraddittorio con il Concessionario, apposito verbale di avvio delle attività.
5. In caso di ritardo nell'avvio dei servizi rispetto al termine di cui al precedente comma 3 per fatto imputabile al Concessionario, la durata della Concessione comincerà comunque a decorrere a partire dal 45° giorno dalla consegna dei locali o diversa data concordata tra le parti e, pertanto, da tale data decorrerà anche il termine a partire dal quale è dovuto il canone di cui al successivo articolo 7.
6. Alla scadenza della concessione, il Concessionario è tenuto alla riconsegna dei locali liberi da cose nello stato di efficienza in cui riconosce di averli ricevuti, salvo l'ordinario deperimento derivante dall'uso. All'atto di riconsegna, sarà redatto apposito verbale di riconsegna.
7. La Concedente si riserva la facoltà di richiedere la rimessa in pristino degli spazi secondo quanto risulterà dal confronto fra la situazione esistente alla data di consegna e quella finale, salvo quegli interventi di completamento previsti dal presente contratto o di miglioria eventualmente effettuati e preventivamente autorizzati dalla Concedente. In ogni caso la Concedente potrà quantificare eventuali danni arrecati ai beni della Concedente e l'ammontare dei medesimi da porre a carico del Concessionario.

#### **Art. 4 - Durata**

1. La durata della presente concessione è di 60 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di Avvio delle attività di cui al precedente art. 3, comma 5.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Concedente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 121 del Codice, che possano avere riflessi sull'esecuzione dei servizi oggetto di concessione.
3. Nell'ipotesi che il ritardo nell'avvio delle attività oggetto della concessione o la temporanea sospensione della esecuzione delle attività medesime derivi dalla non conformità (accertata dall'Ente

competente) dei locali messi a disposizione dalla Concedente, e si rendano necessari interventi di adeguamento degli stessi, il Concessionario provvederà a darne comunicazione alla Concedente.

4. Accertata da parte della Concedente l'entità dei suddetti interventi di adeguamento e la conseguente durata della sospensione, la Concedente stessa comunicherà il nuovo termine di scadenza della presente Concessione così come proporzionalmente prorogata. L'importo del canone a favore della Concedente sarà proporzionalmente ridotto in corrispondenza della durata della sospensione.
5. Nel caso in cui il ritardo nell'avvio e, comunque, nell'esecuzione dei servizi sia determinato da errori, omissioni, o da ogni altra irregolarità nell'esecuzione dell'allestimento dei locali, dall'adempimento delle pratiche amministrative e/o di ogni altro adempimento necessario allo svolgimento dei Servizi, fatta salva l'applicazione delle rispettive penali di cui all'art. 23 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione si riserva di agire per l'eventuale risarcimento del maggior danno subito e la possibilità di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., e ogni relativo onere sarà posto a carico del Concessionario.

#### **Art. 5 - Modifica della concessione durante il periodo di efficacia**

1. Le modifiche al contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 189 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. Ai sensi degli artt. 9 e 192 del Codice, qualora dovessero verificarsi eventi sopravvenuti, straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al Concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario del Contratto, il concessionario può chiedere la revisione dello stesso nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

#### **Art. 6 – Corrispettivo della concessione**

1. A titolo di corrispettivo della presente concessione, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi.

### **Art. 7 – Canone di concessione**

1. Il Concessionario, in conformità all'Offerta Economica presentata in sede di gara e allegata al presente contratto, a partire dalla data di avvio dei servizi di cui al precedente articolo 3 comma 7, dovrà versare alla Concedente un canone fisso annuo di importo pari ad Euro\_\_\_\_\_ al netto dell'IVA;
2. Fermo quanto previsto al comma precedente, il pagamento del canone di concessione dovrà essere effettuato in rate semestrali anticipate, da versare, nel conto corrente che sarà indicato dalla Concedente, entro il quinto giorno lavorativo del primo mese del semestre di riferimento - ovvero, se sabato o festivo, entro il primo giorno lavorativo successivo;
3. Il canone di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di concessione, sulla base del 100% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi). L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il secondo mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annualità contrattuale.
4. Dell'avvenuto pagamento del canone, sarà rilasciata apposita quietanza dalla Concedente. In caso di ritardo nel pagamento del canone, oltre agli interessi, troverà applicazione la penale prevista dall'art. 23 del Capitolato Tecnico secondo le modalità previste al medesimo articolo.
5. In nessun caso il Concessionario potrà pretendere riduzioni del canone, o rimborsi o indennizzi di alcun genere, per le eventuali minori entrate dovute a chiusure tecniche degli edifici scolastici. Nessun indennizzo, a nessun titolo, verrà inoltre riconosciuto alla Concessionario in caso di scioperi o analoghe manifestazioni poste in essere dagli utenti della Concedente.

### **Art. 8 - Allestimento dei locali**

1. È ad esclusivo ed integrale carico del Concessionario l'allestimento funzionale dei locali e degli spazi concessi, inclusa la fornitura e l'installazione delle attrezzature a tal fine richiesti.
2. L'allestimento e le forniture di cui al precedente comma 1 dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nonché a tutte le prescrizioni tecnico-estetiche di cui al Capitolato Tecnico e alla Relazione Tecnica presentata in sede di gara o a quanto diversamente concordato con l'Amministrazione.
3. L'allestimento funzionale dei locali e le pratiche finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, ivi comprese quelle per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (qualora previste), dovranno essere avviati immediatamente dopo la presa in consegna dei locali di cui al precedente articolo 2 ed ultimati nei 45 giorni successivi o diverso termine concordato tra le parti, ai fini dell'avvio dell'attività commerciale.
4. Ritardi superiori al termine di cui al precedente comma 3 daranno luogo all'applicazione della penale previste all'art. 23 del Capitolato Tecnico secondo le modalità di cui al medesimo articolo.



5. L'insieme degli interventi realizzati dal Concessionario sarà oggetto, preventivamente all'attivazione dei servizi, di specifico accertamento e verifica da parte della Concedente. In caso di esito negativo di tale verifica o di riscontrate difformità degli interventi posti in essere rispetto alle previsioni del Capitolato Tecnico, della Relazione tecnica e del presente contratto, il Concessionario dovrà porre in essere, a propria cura e spese, tutti gli interventi eventualmente richiesti dalla Concedente per porvi rimedio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 23 e 40 del capitolato tecnico.

#### **Art. 9 – Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali**

1. I servizi oggetto della presente concessione dovranno essere svolti a perfetta regola d'arte, per il raggiungimento del massimo beneficio degli utenti, nel pieno rispetto delle modalità tecnico-gestionali indicate nel Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica presentata dal Concessionario.
2. Il Concessionario dovrà garantire l'assortimento e l'offerta gastronomica per i servizi oggetto di concessione, in conformità alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e a quelle proposte in sede di Offerta Tecnica.
3. Il Concessionario dovrà, inoltre, provvedere all'acquisto delle materie prime selezionando i propri fornitori sulla base di adeguati criteri qualitativi. Le derrate alimentari impiegate per l'erogazione dei servizi dovranno essere di elevata qualità.
4. Il Concessionario sarà l'unico responsabile del trasporto dei prodotti alimentari presso le sedi del servizio e ad esso spetterà il compito di verificare che detto trasporto sia effettuato con mezzi che garantiscano il mantenimento delle condizioni igieniche e di conservazione degli alimenti sino a destinazione.

#### **Art. 10 – Personale - obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze contributive e retributive**

1. Il Concessionario si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Concessionario si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Concessionario si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 119, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati. Il personale di cui il

Concessionario si avvarrà per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, dovrà essere provvisto di adeguata qualificazione, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL applicabile.

4. Il Concessionario riconosce alla Concedente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che - a seguito di verifica - fossero ritenute dalla Concedente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Concessionario si obbliga a proporre e a mettere a disposizione una nuova risorsa entro il termine di 15 giorni solari dalla comunicazione via pec da parte della Concedente, o di quello diverso che dovesse essere assegnato, pena l'applicazione della penale n. 3 del Capitolato Tecnico, e a garantire la continuità del team di lavoro.
5. È a carico del Concessionario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Concedente da qualsivoglia onere e responsabilità.
6. Il Responsabile dei Servizi sarà l'interlocutore della Concedente per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto di concessione e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei servizi nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Concedente.
7. La Concedente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Gestore del Contratto.
8. Il Concessionario dovrà impiegare un numero di addetti sufficiente a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità del servizio in ogni periodo dell'anno, nei giorni e orari di apertura previsti, assicurando le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie in conformità con e nel pieno rispetto del progetto tecnico-gestionale di cui all'offerta tecnica.
9. È altresì cura del Concessionario provvedere a che il personale impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto della concessione si presenti in stato di scrupolosa pulizia, vesta decorosamente, mantenga un comportamento cordiale verso i clienti e la Concedente ed una corretta professionalità, e che sia portato a conoscenza delle norme di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
10. All'interno del Verbale di avvio delle Attività, il Concessionario dovrà indicare l'elenco del personale addetto all'esecuzione del contratto, recante i nominativi e i dati anagrafici, la relativa qualificazione professionale e gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi. Nel caso in cui il Concessionario debba provvedere, per qualsiasi ragione, alla sostituzione di una delle risorse incluse nell'elenco di cui al precedente comma, il Responsabile dei Servizi dovrà darne comunicazione scritta al Direttore dell'Esecuzione, tramite mail, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla variazione e tale modifica dovrà essere recepita all'interno della sezione "aggiornamenti" del verbale di avvio.

11. In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### **Art.11 - Obblighi ed adempimenti del concessionario**

1. Nell'espletamento dei servizi oggetto della presente concessione, oltre ad adempiere agli impegni tutti assunti con il presente contratto, il Concessionario è obbligato a:
  - a) eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nella Relazione tecnica;
  - b) osservare la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene degli alimenti, la legislazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande, nonché a rispettare qualsiasi legge di settore applicabile;
  - c) osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, restando espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario;
  - d) manlevare e tenere indenne la Concedente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;
  - e) presentare agli uffici competenti per territorio tutti i titoli abilitativi per la conduzione dell'attività, richiesti dalla normativa vigente, espletando tutte le formalità amministrative necessarie per lo svolgimento dei servizi in concessione;
  - f) provvedere all'avvio dei servizi comunque non oltre 45 giorni dalla data di consegna dei locali o diverso termine indicato dal concessionario nella Relazione tecnica;
  - g) provvedere tempestivamente al pagamento del canone di concessione secondo le tempistiche e le modalità di cui al precedente art. 7;
  - h) provvedere prima della firma del presente contratto al rimborso delle spese sostenute dalla Concedente per la consulenza tecnica al RUP. Dette spese ammontano a €. 12.000,00 oltre IVA.
  - i) provvedere all'approvvigionamento e al trasporto dei prodotti alimentari, con assunzione del rischio relativo alla loro conservazione e/o loro naturale deterioramento;
  - j) effettuare tutti gli adempimenti necessari per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni sanitarie e amministrative;
  - k) essere sempre in regola e assumere integralmente ogni onere presente e futuro, relativamente al pagamento di imposte, diritti, tasse inerenti alla gestione dell'attività e agli spazi concessi;

- l) assumere a proprio carico la custodia e la vigilanza su beni e spazi resi disponibili per l'esecuzione dei servizi in concessione, esonerando la Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo;
  - m) provvedere direttamente agli allacciamenti, volture, pagamenti delle utenze elettriche, relative ai distributori, sottoscrivendone i relativi contratti e sostenendone i costi;
  - n) provvedere, a propria cura e spese, a quanto altro ritenuto necessario per l'erogazione dei servizi concessi;
  - o) contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi rivenienti dalla gestione dei servizi oggetto del presente contratto e a richiesta renderli disponibili alla Concedente;
  - p) informare tempestivamente la Concedente, di eventuali sospensioni dei servizi in concessione determinati da cause di forza maggiore (scioperi, calamità naturali, ecc.), così da consentirne, in ogni caso, la preventiva comunicazione agli utenti;
  - q) rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Concedente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultimo di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto;
  - r) fornire alla Concedente ogni informazione, reportistica e/o documentazione richiesta dalla Concedente o prevista nel rispetto del Capitolato Tecnico, anche al fine di agevolare verifiche e controlli;
2. **<eventuale in caso di ricorso all'avalimento>**: ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, la Concedente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione della concessione. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento.

#### **Art. 12 – Obblighi e oneri a carico della concedente**

1. La Concedente è tenuta a:
- a) mettere in grado il Concessionario di svolgere correttamente i servizi oggetto di concessione alle condizioni esplicitate, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza;
  - b) designare il proprio referente contrattuale per i servizi forniti dal Concessionario e la persona che potrà sostituirlo nei periodi di assenza previsti dalla legge;
  - c) comunicare al Concessionario, con congruo anticipo, tutte le informazioni sulle variazioni dell'orario ordinario di apertura dei plessi scolastici.

### Art.13- Subappalto

**[se il fornitore non ha dichiarato di fare ricorso al subappalto, inserire:]**

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Concessionario non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Concessionario medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
2. Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell'inizio dello svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

**[se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto inserire i successivi commi:]**

1. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
\_\_\_\_\_ <eventuale, solo laddove indicata in offerta inserire la percentuale dichiarata dall'aggiudicatario: per una quota pari al \_\_\_\_\_(%) dell'importo contrattuale.
2. Il subappalto sarà regolato dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023 nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, pena la nullità dell'accordo con i terzi.
3. L'Impresa si impegna a depositare presso la Concedente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:
  - l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
  - dichiarazione attestante il possesso
  - da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
  - dichiarazione del concessionario relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso,
  - Resta inteso che l'Impresa si impegna ad inserire, nel contratto di subappalto e negli altri subcontratti, una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Codice di Comportamento da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto e/o degli altri subcontratti, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi; l'Impresa dovrà dare tempestiva comunicazione alla Concedente dell'intervenuta risoluzione.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Concedente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del

procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Concedente revocherà l'autorizzazione.

6. Per le prestazioni affidate in subappalto:

- il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di concessione e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

La Concedente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

- Il Concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della Concedente, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
- Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della Concedente dei danni che dovessero derivare alla Concedente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne la Concedente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.

7. Il Concessionario, ai sensi dell'art. 119 comma 7 del Codice, è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale applicabili da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Concedente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento

delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

8. Il Concessionario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.
9. Salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla Concedente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
10. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, il Concessionario si obbliga a comunicare alla Concedente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
12. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 119 del Codice. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati alla Concedente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.
13. Tutta la documentazione inerente la richiesta di subappalto che dovrà essere predisposta in formato PDF/A, dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante delle Società munito di poteri di firma, pena il rigetto della richiesta medesima.

#### **Art.14- Verifiche e controlli**

1. In corso di esecuzione del Contratto la Concedente effettuerà le verifiche di conformità delle prestazioni volte a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

#### **Art.15- Penali**

1. L'importo delle penali applicabili al Concessionario sulla qualità del servizio è indicato all'art. 23 del Capitolato Tecnico.
2. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Concessionario e da questo comunicate alla Concedente nel termine massimo di giorni 8 (otto) solari dalla

stessa contestazione. In assenza di deduzioni del Concessionario nei termini ovvero nel caso in cui la Concedente ritenga di non accoglierle, quest'ultima ha facoltà di irrogare le penali.

3. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Concedente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1.382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.
4. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Concessionario si impegna espressamente a rifondere alla Concedente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Concedente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Concessionario stesso.
5. La Concedente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, si avvarrà della garanzia definitiva di cui all'articolo 17, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto eventualmente dovuto al Concessionario a qualsiasi titolo.

#### **Art.16- Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto della Concedente e/o di terzi, nell'esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati all'art. 32 del Capitolato.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità della Concedente di rivalersi sulla garanzia di cui all'articolo 17 nei limiti di quanto pagato.
5. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora la Concedente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta fermo che il Concessionario si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Concedente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.



### **Art.17- Garanzia definitiva**

1. Il Concessionario ha prestato garanzia definitiva secondo quanto previsto all'Art. 32 del capitolato e come disciplinata dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023;
2. La garanzia definitiva, con durata complessiva di 5 anni, copre le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno da parte del Concessionario.
3. La Concedente ha il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione della concessione.
4. La Concedente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Concessionario per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
5. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
6. La Concedente richiederà al Concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
7. Il Concessionario si impegna a consegnare, alla scadenza della rata e con tempestività, alla Concedente, la quietanza di pagamento del premio periodico, atta a comprovare la validità della polizza fideiussoria prodotta per la stipula del contratto o, nei diversi casi di sostituzione del garante, variazioni anagrafiche o integrazioni, la nuova polizza/appendice eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

### **Art.18- Clausole sociali**

1. Il Fornitore è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo contraddistinto dal codice alfanumerico unico H05Y *<o altro ritenuto equivalente>*.
2. La Committente monitorerà durante l'esecuzione del Contratto il rispetto da parte del Fornitore del Piano di assorbimento del personale soggetto all'applicazione della clausola sociale.
3. Per le finalità di cui al comma precedente il Concessionario si obbliga a fornire alla Committente al termine del Contratto, le informazioni relative al personale impiegato nel corso di esecuzione del contratto. Tali informazioni dovranno ricomprendere almeno i seguenti dati: numero di unità, monte ore settimanale di ciascun operatore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sedi di lavoro, eventuali

indicazioni di lavoratori assunti ai sensi della L. 68/1999, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente, etc.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice, l'inadempimento agli obblighi assunti con il Piano di assorbimento potrà essere causa di risoluzione del Contratto previa valutazione da parte della Committente della gravità dello stesso.

#### **Art.19- Divieto di cessione del contratto**

1. È fatto divieto al Concessionario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 189, comma 1, lett. d), del Codice.

#### **Art.20- Risoluzione e recesso**

1. Ai sensi dell'art. 190 del D.lgs. 36/2023 la Concedente può dichiarare risolta la concessione se una o più delle seguenti condizioni si verificano:
  - a) il contratto ha subito una modifica che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;
  - b) il Concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della concessione;
2. La risoluzione della concessione per inadempimento dell'ente concedente o del concessionario è disciplinata dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile. Nei predetti casi la parte inadempiente deve corrispondere un indennizzo in favore dell'altra, pari al 3 per cento del valore della concessione, come risultante dal piano economicofinanziario allegato al Capitolato Tecnico di gara (appendice n. 4), rapportato agli anni residui di gestione, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
3. La Concedente può recedere dal contratto di concessione per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 190 comma 4 del Codice. In tal caso al Concessionario saranno riconosciuti:
  - a) Il valore delle attività di allestimento realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui i predetti interventi non abbiano ancora superato la fase di verifica, i costi effettivamente sostenuti e documentati dal Concessionario;
  - b) un indennizzo a titolo di mancato guadagno pari al 3 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario così come offerto dal Concessionario, rapportato agli anni residui di gestione.
4. L'efficacia del recesso dalla concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'ente concedente delle somme previste dal comma 2.
5. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.
6. Per quanto non previsto, troveranno applicazione, in quanto compatibili, le ulteriori disposizioni dell'art.

**Art.21- Ulteriori ipotesi di risoluzione per inadempimento del Concessionario**

1. La Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, nei seguenti casi:
  - a) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 16 "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
  - b) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Concessionario ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
  - c) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Concessionario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
  - d) in caso di violazione del Codice di comportamento;
  - e) in caso di sospensione dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, per cause imputabili al Concessionario;
2. La Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
  - a) qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
  - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge, ivi inclusa la decadenza dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
3. La Concedente può avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.: i) ogni qualvolta nei confronti del Concessionario, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 355 e 356 c.p.;
4. In caso in cui la Concedente accerti un grave inadempimento del Concessionario ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Concessionario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Concessionario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, la Concedente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del

contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di attivare la clausola di cui al precedente art. 20 comma 2 del presente Contratto ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo ivi previsto; resta salvo il diritto della Concedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. Qualora il Concessionario ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Concedente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Concessionario, qualora l'inadempimento permanga, la Concedente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di inadempimento del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Concedente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Concedente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di attivare la clausola di cui al precedente art. 20 comma 2 del presente Contratto ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo ivi previsto; resta salvo il diritto della Concedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
7. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Concedente incamererà la garanzia definitiva.
8. La Concedente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare una nuova concessione per l'affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Concessionario in sede di offerta.
9. Resta fermo quanto previsto all'art. 190 del Codice.

#### **Art.22- Trasparenza dei prezzi**

1. Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Concessionario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Concessionario, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Concedente di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Concessionario si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Codice di comportamento.

#### **Art.23 – Obblighi di riservatezza**

1. Il Concessionario ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Concedente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Concedente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. Il Concessionario si impegna, altresì, a mantenere segrete e a non divulgare, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Concedente, le informazioni comunque ricevute in ordine al funzionamento dei sistemi di allarme, vigilanza e custodia dei locali oggetto della presente concessione.
3. Gli obblighi di cui ai precedenti commi si estendono a tutto il materiale predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

#### **Art. 24 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Concedente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa

dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.

3. Il Concessionario si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
5. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

#### **Art. 25 - Incompatibilità**

1. Il Concessionario dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (*c.d. pantouflage*).
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Concessionario prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

#### **Art. 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo anche ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice.
2. Laddove la registrazione sia operata dalla Concedente, la stessa comunica al Concessionario l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il Concessionario si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta alla Concedente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Il Concessionario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Concessionario medesimo.

### **Art. 27 - Foro esclusivo**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Varese

### **Art. 28 - Trattamento dei dati personali**

1. Il Concessionario dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara, al paragrafo 28, che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Concedente tratta i dati forniti dal Concessionario, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Concedente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, si impegna a svolgere il trattamento dei dati personali come sopra definito e inoltre si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Concessionario sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. ; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità iniziali per cui i dati sono stati raccolti.
5. Il Concessionario, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.

6. Il Concessionario prende atto che la Concedente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Concedente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
7. Nel caso in cui il Concessionario violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare/Concedente, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Concedente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Il Concessionario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

#### **Art. 29 - Forza maggiore**

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
  - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
  - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
  - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Concessionario non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 15 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 21. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Concessionario avrà l'obbligo di comunicare alla Concedente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire alla Concedente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Concessionario sarà tenuto, in linea con l'art. 121 comma



5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, la Concedente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. E' fatto obbligo al Fornitore comunicare alla Concedente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché la Concedente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

3. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse della Concedente l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della Concedente recedere dal contratto.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

La Concedente

Il legale rappresentante

\_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_

Il Concessionario

il legale rappresentante

\_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_